SENATO DELLA REPUBBLICA

VII COMMISSIONE

(Lavori pubblici, trasporti, poste e telecomunicazioni, marina mercantile)

RIUNIONE DEL 25 NOVEMBRE 1948

(7ª in sede deliberante)

Presidenza del Presidente CAPPA

INDICE

Disegno di legge:

(Seguito della discussione ed approvazione)

« Provvedimenti per gli assuntori delle Ferrovie dello Stato » **(N. 109).** — *Oratori:* Tommasini *relatore*, Presidente, Ferrari, Toselli *Pag.* 41

La riunione ha inizio alle ore 10,25.

Sono presenti i senatori: Battista, Buizza, Cappa, Cappellini, Casardi, Ceschi, Focaccia, Ferrari, Genco, Lavia, Mancini, Mariotti, Meacci, Montemartini, Putinati, Priolo, Raja, Tommasini, Toselli, Troiano, Vaccaro.

Seguito della discussione ed approvazione del disegno di legge: « Provvedimenti per gli assuntori delle Ferrovie dello Stato ». (N. 109).

TOMMASINI, *relatore*. Illustra la finalità dell'articolo 6 che è quella di regolarizzare la situazione economica degli assuntori, concedendo loro una indennità mensile di carovita uguale a quella dei dipendenti statali.

PRESIDENTE. Mette ai voti l'articolo 6.

(*È approvato*).

La lettura dell'articolo 7 non dà luogo a discussione.

Riferendosi all'ultimo periodo dell'articolo 8 domanda se e quale sia la limitazione dell'entità del premio per gli assuntori che appartengono alla prima categoria del gruppo A.

TOMMASINI, *relatore*. Risponde che evidentemente nel caso accennato dal Presidente, non essendovi assuntorie di categoria superiore, l'entità del premio non è soggetta ad alcuna limitazione.

FERRARI. Ritiene che l'interpretazione data dal senatore Tommasini non sia pacifica. Propone, pertanto, che nel disegno di legge si specifichi che per le assuntorie della prima categoria del gruppo *A* non vi è limitazione nel premio. Rileva, inoltre, che non si parla nel disegno di legge dei premi per i dipendenti degli assuntori, dipendenti che certamente contribuiscono all'incremento del traffico: sarebbe pertanto opportuno stabilire un premio anche per essi.

TOMMASINI, *relatore*. Circa l'ultima questione osserva che l'incremento del traffico dipende soprattutto dalla diligenza e dall'iniziativa personale dell'assuntore e pertanto è

legittimo che il premio vada a lui soltanto. In merito poi alla proposta di una specificazione nel disegno di legge dell'entità del premio ritiene che essa sia superflua; tuttavia, se la Commissione lo vuole, si potrebbe aggiungere alla fine dell'articolo 8 il seguente periodo: « Questa limitazione non ha luogo per le assuntorie della 1ª categoria del Gruppo *A*) ».

PRESIDENTE. Mette ai voti l'articolo 8 con l'emendamento proposto dal relatore.

(*È approvato*).

La lettura degli articoli 9, 10, 11, 12, 13 e 14, non dà luogo a discussione.

TOMMASINI, *relatore*. In merito alla indennità per infortunio di cui all'articolo 15 fa rilevare che tale norma è stata consigliata da considerazioni di carattere umanitario, giacchè un obbligo in tal senso da parte dello Stato non avrebbe ragione di essere, dovendosi configurare giuridicamente il rapporto fra assuntori e Stato come un contratto di appalto.

FERRARI. Chiede se i dipendenti degli assuntori godano ugualmente di tale assicurazione per gli infortuni sul lavoro.

TOMMASINI, *relatore*. Risponde che l'assicurazione per gli infortuni sul lavoro è sempre stata contemplata nei capitolati del Ministero dei trasporti, relativi alle assuntorie.

PRESIDENTE. Mette ai voti l'articolo 15.

(*È approvato*).

TOMMASINI, *relatore*. Propone che all'articolo 16 dopo le parole « gli assuntori ferroviari di cui agli articoli 2 e 5 » siano aggiunte le parole « che siano provvisti dei prescritti titoli di studio », rimanendo invariato il resto dell'articolo.

Giustifica l'emendamento facendo osservare che, quando non si ponga la condizione del titolo di studio, si verrebbe a creare per l'assuntore, che non è agente di ruolo, un trattamento di ingiustificabile privilegio nei confronti degli agenti di ruolo, i quali, senza i prescritti titoli di studio, non possono prender parte a pubblici concorsi. Tiene, però, a precisare che con l'emendamento proposto resta pur sempre riservato agli assuntori il vantaggio, non certo trascurabile, di un particolare punteggio per ogni anno di servizio prestato e per ognuna delle abilitazioni conseguite nei servizi di stazione.

FERRARI. Si dichiara contrario alla proposta del senatore Tommasini. Se si ritiene che troppe siano le agevolazioni per gli assuntori nei concorsi e che ciò possa danneggiare gli altri concorrenti, si potrebbe attuare il sistema, già adottato da varie Amministrazioni, di fissare un certo numero di posti riservati esclusivamente agli assuntori.

TOMMASINI, *relatore*. Fa rilevare che nella Amministrazione delle ferrovie il sistema dei posti riservati è stato adottato solo nei concorsi interni e mai nei concorsi esterni.

TOSELLI. Ritiene che non si possa prescindere, nella valutazione dei candidati, dalla preparazione tecnica e dal titolo di studio: la pratica è senza dubbio preziosa, ma molte volte non basta. Si dichiara pertanto favorevole all'emendamento proposto dal senatore Tommasini.

PRESIDENTE. Mette ai voti l'articolo 16 con l'emendamento proposto dal relatore.

(*È approvato*).

FERRARI. Desidera, prima che si metta ai voti l'intero disegno di legge, fare una dichiarazione a nome del Gruppo comunista, il quale si asterrà dal votare, perchè il disegno di legge riconosce agli assuntori il diritto di essere investiti, per la loro funzione, di un determinato grado dell'ordinamento ferroviario, ma limita tale diritto ad una semplice parificazione economica. Ritiene essere ciò un errore tecnico ed un errore giuridico oltre che un'affermazione antisociale. Sottolinea la gravità del mancato riconoscimento del servizio prestato e del trattamento di quiescenza, giacchè lo Stato ha per primo il dovere di assicurare la vecchiaia a tutti coloro che hanno lavorato per esso.

PRESIDENTE. Mette ai voti il disegno di legge nel suo complesso (1).

(*È approvato*).

La riunione ha termine alle ore 11,35.

---

(1) Il testo emendato del disegno di legge è allegato al presente resoconto

ALLEGATO.

Provvedimenti per gli assuntori delle Ferrovie dello Stato. (N. 109).

Art. 1.

Le assuntorie di stazione delle Ferrovie dello Stato sono suddivise, ai fini del trattamento economico degli assuntori, in quattro gruppi:

Gruppo *A*) comprendente gli impianti di rilevante importanza;

Gruppo *B*) comprendente gli impianti di media importanza;

Gruppo *C*) comprendente gli impianti di limitata importanza;

Gruppo *D*) comprendente gli impianti gestiti con le norme delle case cantoniere.

Il Gruppo *A*) è diviso in cinque categorie.

Il Gruppo *B*) comprende una categoria unica.

Il Gruppo *C*) è diviso in due categorie.

Il Gruppo *D*) è diviso in tre categorie.

L'assegnazione delle assuntorie all'uno o all'altro dei quattro gruppi di cui al comma precedente ed alle singole categorie dei Gruppi *A*), *C*), *D*), sarà fatta, in relazione alla entità delle prestazioni, secondo norme da stabilirsi con decreto del Ministro dei trasporti, sentito il parere del Consiglio di Amministrazione.

Art. 2.

La retribuzione da corrispondersi ai concessionari di assuntorie di stazione classificate nella 1ª categoria del Gruppo *A*) è stabilita in misura pari allo stipendio degli agenti ferroviari di grado nono delle stazioni con la qualifica di sottocapo, aventi ugual numero di anni di servizio.

Le retribuzioni dei concessionari di assuntorie di stazione classificate nelle categoria 2ª, 3ª, 4ª e 5ª del Gruppo *A*) sono determinate riducendo la retribuzione stabilita per la 1ª categoria, rispettivamente: del tre per cento, del sei per cento, del nove per cento e del dodici per cento.

La retribuzione da corrispondersi ai concessionari delle assuntorie di stazione classificate nel Gruppo *B*) è stabilita in misura pari allo stipendio degli agenti ferroviari delle stazioni di grado decimo con la qualifica di alunno d'ordine, aventi ugual numero di anni di servizio.

La retribuzione da corrispondersi ai concessionari delle assuntorie di stazione classificate nella 1ª categoria del Gruppo *C*) è stabilita in misura pari allo stipendio degli agenti ferroviari delle stazioni di grado 11° con la qualifica di guardamerci, aventi ugual numero di anni di servizio.

La retribuzione dei concessionari di assuntorie di stazione classificate nella seconda categoria del Gruppo *C*) è determinata riducendo del tre per cento la retribuzione stabilita per la 1ª categoria.

La retribuzione da corrispondersi ai concessionari delle assuntorie di stazione classificate nella 1ª categoria del Gruppo *D*) è stabilita in misura pari allo stipendio degli agenti ferroviari delle stazioni di grado 12° con la qualifica di guardasala, aventi ugual numero di anni di servizio.

La retribuzione dei concessionari di assuntorie classificate nelle categorie 2ª e 3ª del Gruppo *D*) sono determinate riducendo la retribuzione stabilita per la 1ª categoria, rispettivamente: del tre per cento e del sei per cento.

Agli effetti della determinazione della retribuzione di cui ai comma precedenti il servizio prestato come sostituto assuntore è calcolato per metà della sua durata.

Dette retribuzioni mensili saranno poi periodicamente aumentate in relazione agli anni di servizio prestati nella stessa misura e con gli stessi intervalli stabiliti per le anzidette qualifiche del personale ferroviario, salvo sempre le riduzioni percentuali delle retribuzioni relative ad assuntorie non classificate nella 1ª categoria dei Gruppi *A*), *C*) e *D*).

Qualsiasi variazione negli stipendi delle citate qualifiche del personale ferroviario importerà identica variazione nelle retribuzioni degli assuntori di stazione, salvo sempre le riduzioni di cui al comma precedente.

Art. 3.

All'assuntore di stazione che venga trasferito da un'assuntoria ad un'altra di gruppo superiore, o da una categoria ad altra superiore dello stesso gruppo, compete la classe di stipendio relativa al gruppo o categoria cui viene trasferito, d'importo immediatamente superiore a quella di cui fruisce, con decorrenza dal primo del mese in cui sia stato disposto il trasloco, se questo venga effettuato nella prima quindicina del mese e con decorrenza dal primo del mese successivo a quello in cui sia stato disposto il trasloco, se questo venga effettuato nella seconda quindicina del mese.

All'assuntore che venga trasferito da una assuntoria di gruppo superiore ad una di gruppo inferiore o da una categoria ad altra inferiore dello stesso gruppo compete, con decorrenza da determinarsi come al comma precedente, la classe di stipendio relativa al gruppo e categoria al quale viene trasferito, tenuto conto degli anni di servizio prestato.

La differenza fra la vecchia e la nuova retribuzione sarà conservata come assegno personale ed assorbita dai successivi aumenti.

Le disposizioni di cui ai comma precedenti si applicano anche quando un'assuntoria, per variazione nell'entità del traffico od altra causa, passi da un gruppo all'altro o da una categoria all'altra.

Art. 4.

Le assuntorie di passaggio a livello presenziate, del servizio di vigilanza punti speciali e del servizio vigilanza segnali sono suddivise in tre gruppi:

Gruppo *A*) assuntorie di rilevante importanza;

Gruppo *B*) assuntorie di media importanza;

Gruppo *C*) assuntorie di modesta importanza.

Ciascuno dei gruppi di cui al comma precedente è suddiviso in tre categorie.

L'assegnazione delle assuntorie all'uno o all'altro dei tre gruppi di cui al comma precedente e all'una o all'altra categoria di ciascun gruppo, sarà fatta, in relazione all'entità delle prestazioni, secondo norme da stabilirsi con decreto del Ministro dei trasporti, sentito il parere del Consiglio di Amministrazione.

Le disposizioni di cui al precedente articolo 3 sono applicabili anche alle assuntorie di cui al presente articolo.

Art. 5.

La retribuzione da corrispondersi ai concessionari delle assuntorie di cui all'articolo 4 classificate nella 1ª categoria del Gruppo *A*) è stabilita in misura pari allo stipendio degli agenti ferroviari di grado 12° del personale della linea con la qualifica di caposquadra cantonieri, avente ugual numero di anni di servizio.

Le retribuzioni dei concessionari delle assuntorie di cui al comma precedente classificate nelle categorie 2ª e 3ª sono determinate riducendo la retribuzione stabilita per la 1ª categoria, rispettivamente: del tre per cento e del sei per cento.

La retribuzione da corrispondersi ai concessionari delle assuntorie di cui all'articolo 4 classificate nella 1ª categoria del Gruppo *B*) è stabilita in misura pari allo stipendio degli agenti ferroviari di grado 14° del personale della linea con la qualifica di cantoniere, avente ugual numero di anni di servizio.

Le retribuzioni dei concessionari delle assuntorie di cui al comma precedente classificate nelle categorie 2ª e 3ª sono determinate riducendo la retribuzione stabilita per la 1ª categoria, rispettivamente: del tre per cento e del sei per cento.

La retribuzione da corrispondersi ai concessionari delle assuntorie di cui all'articolo 4, classificate nella 1ª categoria del Gruppo *C*), è stabilita in misura pari allo stipendio degli agenti ferroviari di grado 14° del personale di manovalanza con la qualifica di manovale (donna), avente ugual numero di anni di servizio.

Le retribuzioni dei concessionari delle assuntorie di cui al comma precedente classificate nelle categorie 2ª e 3ª sono determinate riducendo la retribuzione stabilita per la

1ª categoria, rispettivamente: del tre per cento e del sei per cento.

Agli assuntori di cui al presente articolo sono applicabili le disposizioni di cui agli ultimi tre comma del precedente articolo 2.

Art. 6.

Agli assuntori di cui ai precedenti articoli 2 e 5 compete, a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, un'indennità mensile di carovita, nella stessa misura e con le stesse norme stabilite dal decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, e successive modificazioni, per i dipendenti statali.

Art. 7.

Il trattamento economico degli assuntori ferroviari di cui agli articoli 2 e 5 decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.

Per il periodo intercedente tra il 1° settembre 1946 ed il 1° giugno 1947, agli assuntori anzidetti compete:

a) la retribuzione mensile determinata in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 18 ottobre 1946, n. 405, aumentata del settanta per cento, con un minimo di aumento di lire 2.500;

b) l'assorbimento e consolidamento nella retribuzione stessa dell'indennità di carovita fino a concorrenza di lire 2.500, salva restando l'applicazione del 2° comma dell'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 ottobre 1946, n. 263;

c) la tredicesima mensilità di cui al successivo articolo 13.

Per il periodo dal 1° giugno 1947 alla data di entrata in vigore della presente legge, le retribuzioni, quali risultino dall'applicazione dei punti *a*) e *b*) del comma precedente, saranno ulteriormente maggiorate del trenta per cento.

Qualora l'aumento della retribuzione determinata in applicazione del comma precedente non raggiunga il minimo di lire 2.500 mensili lorde, la differenza per raggiungere detto miglioramento minimo sarà attribuita come assegno *ad personam* da assorbirsi negli aumenti che si verifichino a qualsiasi titolo nella retribuzione.

Art. 8.

La Direzione generale delle Ferrovie dello Stato è autorizzata a concedere speciali premi a quegli assuntori di stazione che, con particolare abilità e solerzia, riescano a determinare notevole incremento del traffico nelle stazioni loro affidate. L'importo annuo di tali premi non può comunque eccedere la differenza fra la retribuzione in godimento e quella stabilita per il gruppo e la categoria cui l'assuntoria potrebbe essere assegnata in relazione alla nuova entità del traffico. Questa limitazione non ha luogo per le assuntorie della 1ª categoria del Gruppo *A*).

Art. 9.

La retribuzione degli assuntori ferroviari non contemplati negli articoli 2 e 5 e dei dipendenti tutti degli assuntori, quale risulta dall'applicazione delle disposizioni del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 18 ottobre 1946, n. 405, è aumentata, a decorrere dal 1° settembre 1946 e fino al 31 maggio 1947, del settanta per cento.

In detta retribuzione sarà inoltre assorbita e consolidata l'indennità di carovita fino a concorrenza di lire 2.000, salva restando l'applicazione del 2° comma dell'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 ottobre 1946, n. 263.

A detti assuntori, nonchè ai loro dipendenti, compete altresì, per l'anno 1946, la tredicesima mensilità di cui al seguente articolo 13.

Dal 1° giugno 1947 la retribuzione determinata in applicazione dei primi due comma del presente articolo è aumentata del trenta per cento.

Art. 10.

Per gli assuntori e dipendenti di cui al precedente articolo 9 la Direzione generale delle Ferrovie dello Stato è autorizzata a perequare le retribuzioni e l'indennità di caro-

vita risultanti dall'applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato in data 18 ottobre 1946, n. 405, e della presente legge per adeguarle alla concreta entità delle prestazioni.

In nessun caso però la retribuzione e il carovita degli assuntori e loro dipendenti possono essere minori di quelli risultanti dall'applicazione del 1°, 2° e 4° comma del precedente articolo 9.

Verificandosi tale evenienza, gli assuntori e loro dipendenti conserveranno *ad personam* la differenza, la quale sarà assorbita da eventuali successivi aumenti.

Art. 11.

Le variazioni minime percentuali che, con provvedimenti legislativi, vengano stabilite per gli stipendi dei dipendenti statali, sono applicate, con la stessa decorrenza, agli assuntori e dipendenti di cui al precedente articolo 9.

Art. 12.

Le norme di cui ai precedenti articoli 9, 10 e 11 sono applicabili anche per la determinazione della retribuzione e dell'indennità di carovita dei concessionari di assuntorie che, pur essendo del genere di quelle elencate ai precedenti articoli 1 e 4, non vengano, per la loro minima importanza, assegnate ad uno dei gruppi di cui agli articoli stessi.

Art. 13.

A tutti gli assuntori ferroviari e loro dipendenti è concessa, a titolo di gratificazione, una tredicesima mensilità da corrispondersi alla data del 16 dicembre di ogni anno, a decorrere dal 1946, il cui importo sarà determinato in base alle norme di cui agli articoli 7 e 18, secondo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 ottobre 1946, n. 263, in quanto, anche analogamente, applicabili.

Art. 14.

A tutti gli assuntori ferroviari ed ai loro familiari nonchè ai dipendenti di detti assuntori e loro familiari, compete, a decorrere dal 1° del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, l'indennità di malaria nella misura ed alle condizioni stabilite dal Capo IV delle Disposizioni sulle competenze accessorie approvate con Regio decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, e modificate con Regio decreto legislativo 24 maggio 1946, n. 454.

Art. 15.

Agli assuntori ferroviari, che esercitino mansioni assimilabili a quelle del personale esecutivo, in caso d'infortunio sul lavoro, debitamente accertato, sarà fatto dal Ministero dei trasporti – Direzione generale delle Ferrovie dello Stato – lo stesso trattamento previsto per il personale ferroviario non di ruolo.

Art. 16.

Nei concorsi banditi dal Ministero dei trasporti – Direzione generale delle Ferrovie dello Stato – per l'assunzione in servizio di sottocapi, alunni d'ordine delle stazioni, guardasala e cantonieri, gli assuntori ferroviari di cui agli articoli 2 e 5 che siano provvisti dei prescritti titoli di studio potranno essere ammessi, senza limiti di età, semprechè abbiano assunto l'incarico prima di aver superato il limite massimo di età consentito per l'assunzione di personale nell'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato. Ai fini della formazione della graduatoria, nei concorsi, sarà loro attribuito un particolare punteggio per ogni anno di servizio prestato, e per ognuna delle abilitazioni conseguite ai servizi di stazione (telegrafo, biglietti, grande e piccola velocità, movimento) con norme da stabilirsi nei bandi di concorso.